

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale delle autonomie - Ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali, 27 luglio 2001, n. 6/2001-URAE, prot. n. 15900/TU/00/59

Amministratori degli enti locali - Sospensione di diritto dalla carica. Interpretazione dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In ordine all'applicazione dell'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono emerse divergenze interpretative. La norma fissa in 18 mesi il termine di durata del periodo di sospensione di diritto dalla carica degli amministratori locali che abbiano riportato una condanna non definitiva per i reati indicati al comma 1 del medesimo articolo. Dispone, altresì, che la sospensione prosegua oltre il termine indicato se prima della sua scadenza venga rigettata, anche con sentenza non definitiva, l'impugnazione in punto di responsabilità. In tal caso l'amministratore è sospeso per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla sentenza di rigetto.

Dalla norma richiamata non si ricava chiaramente quale sia la disciplina applicabile nell'ipotesi in cui, scontato per intero il primo periodo di sospensione, l'amministratore riassuma la carica e solo in tempi successivi intervenga la sentenza di appello, non definitiva, che confermi la condanna.

A fronte delle soluzioni astrattamente configurabili in relazione ad opposte ragioni di tutela di interessi diversi ma tutti costituzionalmente protetti, quali l'interesse pubblico cui è sottesa la ratio della legge e il diritto dell'amministratore, da ritenersi non colpevole fino alla sentenza definitiva, ad esercitare le funzioni pubbliche di cui è titolare, si è ritenuto opportuno richiedere l'autorevole avviso del Consiglio di Stato.

Con parere n. 427/2001, l'Alto Consesso, nel riconoscere, concordando sul punto con questo Ministero, che la formulazione della normativa in questione rende plausibili le soluzioni prospettate e che la delicatezza degli interessi coinvolti richiede un intervento chiarificatore da parte del Legislatore, ha optato, sulla base dell'esame dei lavori preparatori e dell'analisi del contesto storico giuridico in cui la disposizione è stata varata,

per l'interpretazione quanto più restrittiva della norma in base alla quale non va reiterata la sospensione di diritto dalla carica qualora la conferma, in appello, della sentenza di condanna, sopraggiunga dopo la scadenza dei 18 mesi. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, in attesa degli auspicati interventi legislativi dei quali questo Ministero intende farsi promotore, che tale interpretazione salvaguardi la necessità di bilanciamento fra valori primari che l'ordinamento protegge in eguale misura: la trasparenza nella gestione degli enti locali, da una parte, e la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva ed il diritto all'elettorato passivo ed al connesso svolgimento del mandato elettivo, dall'altra.

Per ogni utile orientamento, si trasmette in copia il surriferito parere del Consiglio di Stato.